

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.336

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2007, n. 84, per l'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (336)

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 24 febbraio 2011*

---

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:  
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 2007, N. 84, PER L'ESCLUSIONE DEL  
COMITATO PER LA BIOSICUREZZA, LE BIOTECNOLOGIE E LE SCIENZE  
DELLA VITA DAGLI ORGANISMI SOGGETTI A RIORDINO OPERANTI  
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", e, in particolare, l'articolo 29;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

**VISTA** la legge 19 dicembre 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per il 1991) e, in particolare, l'articolo 40 con il quale, ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici";

**VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e, in particolare, l'articolo 14 comma 7, lettera c) ai sensi del quale il Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (di seguito anche Comitato) è organo consultivo per la Commissione interministeriale di valutazione operante in materia di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;



**VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 recante "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita viene attribuita la funzione di organo consultivo - unitamente al Consiglio Superiore di Sanità - della Commissione interministeriale di valutazione in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

**VISTO** il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante "Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche", nel quale il Comitato è individuato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, quale organo consultivo dell'ufficio italiano brevetti e marchi in materia di valutazione della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche;

**VISTA** la legge 30 giugno 2009, n. 85, recante "Adesione della Repubblica Italiana al trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale";

**VISTI**, in particolare, gli articoli 15 e 16 della legge sopra citata, con i quali il Comitato è stato individuato quale organo di garanzia per "l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio";

**VISTO** l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 2358/2010. Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione I, relativo alla applicabilità della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 cd il Comitato nazionale per la Bioetica,;

**PRESO ATTO** che il Consiglio di Stato, nel predetto parere ha, conclusivamente, ritenuto che "mentre è ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il



fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'articolo 68 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al più tardi dopo una proroga biennale della loro attività (articolo 68, comma 2), con 'definitivo trasferimento ad essi mandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni' (articolo 68, comma 1)";

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, nel medesimo parere, ha, altresì, ricondotto l'istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, all'adempimento di obblighi internazionali;

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 5077/2006 emesso nell'Adunanza del 5 febbraio 2007 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il quale, in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli Affari Esteri, ha ritenuto che è da escludere in radice la possibilità di soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente;

**CONSIDERATO** che il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita è stato istituito in adempimento di direttive comunitarie, e che, nel corso degli anni, gli sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni da normative di attuazione di direttive comunitarie e di Trattati internazionali;

**CONSIDERATO** che i compiti del Comitato si muovono in ambiti di competenza del tutto precisi e specialistici e di elevato livello scientifico, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**CONSIDERATO**, quindi, che l'inserimento nel sopra citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, non fosse già all'epoca dovuto poiché il presente organismo era da ritenersi sottratto all'operatività dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto organismo istituito in adempimento di obblighi comunitari e internazionali;

**RITENUTO** di conseguenza di dover sopprimere all'art.3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, la lettera a) in cui è menzionato il Comitato Nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita;

**RITENUTO** di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del .....

**VISTI** i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

## EMANA

il seguente regolamento:

### Art.1

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, la lettera a) è soppressa.
2. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

### Art.2

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa del Comitato di cui al presente decreto è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

